

# COMMISSIONE DI RISERVA

Area Marina Protetta Torre del Cerrano Istituita con Decreto del Ministro n.0000071 del 5 marzo 2013 Integrata con Decreto del Ministro n.0000073 del 13 febbraio 2014

**VERBALE SEDUTA del 9 aprile 2016** 

CO.GES.
Consorzio di Gestione
Area Marina Protetta

Torre del Cerrano

Casella postale 34 64025 Pineto (TE) | Tel. e Fax 085.9492322 P.I. IT90013490678

info@torredelcerrano.lt torredelcerrano@pec.it www.torredelcerrano.it

Pos. CR-CDR SCDR

In data 9 aprile 2016 alle ore 11,00 è riunita a Villa Filiani la Commissione di Riserva secondo quanto concordato nella precedente seduta e convocata con mail del 21 marzo 2016 e reiterata in data 31 marzo 2016.

Sono presenti:
Paolo Dell'Anno, Presidente
Valentino Guidi
Giuseppe Barretta
Alessandro Amato
Sabrina Agnesi (presente in videochiamata Skype)

Risulta assente, giustificata, la D.ssa Carla Huete Stauffer.

E' presente il Direttore-Responsabile dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano in supporto e come segretario della Commissione.

Punto n. 1) OdG - Aggiornamento su nuovo assetto Organi Consorzio.

Il Presidente Dell'Anno chiede al Direttore di informare sul punto dell'Ordine del Giorno. Il Direttore informa dell'avvenuto cambio al vertice del Consorzio e della attuale situazione di completezza degli organi con un Consiglio di Amministrazione e Presidente e Vicepresidente nominati regolarmente nel settembre – ottobre del 2015 con una riduzione dei componenti da nove a cinque per adeguarsi alle nuove previsioni legislative intervenute. Conclusi anche gli strascichi relativi ai vari ricorsi presentati al TAR da parte dell'ex-Commissario che hanno visto il respingimento di tutti i ricorsi con la sentenza ultima del Consiglio di Stato.

Punto n.2) OdG -Parere su Bilancio di Previsione 2016.

Il Presidente dopo aver avuto alcuni chiarimenti e preso atto che tutti avevano già visto il materiale inviato chiede ai componenti di esprimere un proprio parere sul bilancio di previsione. Si illustra la provenienza delle entrate da varie fonti (ministeriali, enti locali e europei) Si evidenzia la bontà del progetto Eco/Sea, realizzato con fondi europei, e compiacimento sulla scelta di sostenibilità nella condivisione del progetto con altre aree protette. Il progetto totalmente finanziato dall'UE nel programma "Guardians of the Sea" ha consentito di convertire un peschereccio in imbarcazione per la ricerca scientifica e servizi al turismo e il suo armatore in imprenditore del settore servizi (ricerca e turismo).

W.



Dopo ampia consultazione si esprime all'unanimità, per quanto di competenza, parere favorevole.

Punto n.3) OdG - Piano di Gestione.

Il Presidente chiede al Direttore di illustrare gli indirizzi generali del Piano di Gestione e il Direttore ha l'opportunità di spiegare come all'interno del sistema ISEA dal Ministero sono stati integrati sia il Piano di Azione della "Carta Europea del Turismo Sostenibile" che il Piano di Azione del Piano di Gestione del "Sito di Interesse Comunitario" integrando così in un unico documento di gestione tutti gli strumenti di programmazione adottati dall'Area Marina Protetta. Particolare positività è espressa dalla Commissione nei criteri di misurazione adottati per portare avanti la Direttiva del Ministero su Contabilità Ambientale e Biodiversità (cosiddetto EcoRendiconto).

Dopo ampia consultazione si esprime all'unanimità, per quanto di competenza, parere favorevole.

Punto n.4) OdG - Parere su Regolamento di Esecuzione e Organizzazione.

Il Presidente illustra la situazione, ormai vicina alla conclusione, a cui è finalmente giunto il procedimento di approvazione del Regolamento su cui la Commissione ha lavorato intensamente per anni. Rileva che il testo conclusivo del Regolamento re-inviato nuovamente dal Ministero dopo l'adozione dell'Assemblea del Consorzio che aveva recepito tutte le osservazioni espresse dalla Commissione sulla precedente versione ministeriale, ha recepito ora quasi tutte le osservazioni espresse dalla Commissione. Sottolinea l'ultima specifica sul refuso dell'art.25 ed invita tutti i componenti della Commissione ad esprimere le proprie osservazioni:

- Art. 2, lettera z), si nota un refuso dove è saltato un accapo ed è inserito "seawatching" dentro la definizione di "scarico idrico".
- Art. 9 e art.25, comma 7, si rileva ancora come sia erroneo l'uso del termine "discarica" e di terminologie che nella normativa ambientale non sono previste o comunque hanno una definizione specifica.
- Art. 11 e art. 15 piccoli refusi "finalizzati" e "Zone".
- Art. 18 comma 9 lettera g) non ha senso, andrebbe tolto.
- Art. 20, comma 1, il richiamo è errato, serve il rimando all'art.10 non all'art.9 come erroneamente indicato.
- Art. 22, comma 1, aggiungere "fatto salvo le imbarcazioni per ricerca, in pericolo o dell'AMP e in servizio per essa".
- Art. 25, comma 3, previa autorizzazione dell'Ente gestore, consente di avere tali misure ma la Commissione chiede che ci sia un attento controllo in sede di rilascio viste le dimensioni fino a 4000 metri delle reti da posta.
- Art. 25: si ritiene che il divieto al comma 2 sia troppo rigido nel vietare il transito anche nella Zona D. Lo stesso comma, inoltre, appare non in linea con quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del D.M. 218/2009, ove è specificato "nella zona D sono comunque vietate le attività di pesca con le turbo-soffianti...", lasciando quindi intendere che il transito delle stesse sia invece consentito. Si evidenzia che l'eventuale divieto di transito in Zona D costringerebbe le unità da pesca professionale, in particolare le vongolare, ad aggirare interamente l'A.M.P., oltre le tre miglia dalla costa, per raggiungere le zone di pesca. Ciò determinerebbe un incremento dei costi legati al consumo di carburante, aggravando ulteriormente la già critica situazione in cui versa il settore della pesca. Pertanto, considerato pure che la Zona D, per le batimetrie presenti e per le caratteristiche degli attrezzi utilizzati







dalle vongolare, comunque non si presterebbe all'esercizio della pesca con turbo-soffianti, si potrebbe valutare di limitare alla sole zone B e C il divieto di transito alle unità da pesca professionale, in modo da agevolare il lavoro dei pescatori, garantendo al contempo la tutela delle zone B e C dell'A.M.P., più delicate da un punto di vista ecologico.

- Art. 26, comma 1, va tolto l'inciso "con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca professionale".

- Art. 27:

- al comma 4 vanno corretti i minuscoli sul secondo nome e cambiato il nome dell'Alosa in fallax e poi scritto Pesce spada non pesca spada;
- al comma 10, manca qualcosa perché non funziona con i due commi precedenti (va pertanto assolutamente chiarito) perché nella zona C1 è obbligatorio il rilascio mentre nella C2 e C3 potendo tenere il pescato non torna con i commi precedenti indipendentemente dalla presenza o meno dell'autorizzazione. C'è un problema di gradualità nella tutela dato che nella zona B è comunque presente la possibilità di tenere il pescato mentre in Zona C1 non lo sarebbe e c'è un problema di correttezza tecnica dato che il rilascio del pescato senza obbligare all'uso dell'amp adatto è un non senso.

La cosa potrebbe funzionare se l'articolo venisse sistemato come segue, ma la presente indicazione non volendo costituire modifica sostanziale, va intesa come consiglio alla sistemazione dell'articolo da parte del Ministero:

- Il comma 7 lettera d) potrebbe essere integralmente sostituito con il testo "utilizzo di ami senza ardiglione e rilascio del pescato".
- Al comma 8 lettera a) potrebbe essere aggiunto: "sempre con matricola dell'autorizzazione riportata sul segnale".
- Al comma 9 andrebbe aggiunta la parola "anche" tra le parole "ente gestore," e "per i soggetti".
- Art. 37, comma 5, va sistemato interamente per avere una coerenza con la prassi operativa e va sostituito con il seguente testo "Le autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e gli altri corpi di polizia provvedono direttamente ad irrogare la relativa sanzione e immediatamente trasmettono copia all'ente gestore, ai sensi della legge 689/1981".

Non avendo altro da approfondire ed avendo rilevato che tutte le osservazioni sopra riportate in relazione al Regolamento non risultano essere sostanziali ma solo di piccola modifica formale sui testi, si da incarico al Direttore di trasmettere all'Assemblea del Consorzio ed al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare il PARERE POSITIVO della Commissione di Riserva su un testo del tutto analogo a quello sottoposto in esame ma in cui siano riportate i lievi aggiustamenti sopra proposti che si allega alla presente.

Alle ore 13,00 del 9 aprile 2016 la seduta della Commissione si chiude e ci si aggiorna alla prossima che avrà apposita convocazione.

Il Segretario Verbalizzante Direttore AMP Torre del Cerrano Dr. Fabio Vallarola

Il Presidente della Commissione di Riserva

F.to

Prof. Paolo Dell'Anno

Allegato: Testo Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione integrato con la correzione dell'art.25 come proposto dal Ministero (indicato in verde e grassetto) e tutte le piccole modifiche proposte dalla Commissione di Riserva e sopra elencate (indicate in rosso e grassetto). Evidenziata in giallo l'ultima modifica concordata anche con il CdA dell'AMP.





Allegato

#### REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA "TORRE DEL CERRANO" (ex Articolo 28, comma 5, Legge 31 dicembre 1982, n. 979)

Adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 13 del 15-12-2015, adozione dell'Assemblea del Consorzio con Deliberazione n.17 del 21-12-2015 istruito, revisionato e reinviato dal Ministero Ambiente con note n.9683 /PNM del 16-05-2014 e n.6084/PNM del 22-03-2016

#### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

# Articolo 1 - Oggetto

- 1. Il presente Regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta "Torre del Cerrano", nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'articolo 4 del decreto istitutivo 21 ottobre 2009 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 luglio 2009 n. 218.
- Le disposizioni del presente Regolamento costituiscono anche le misure di conservazione per il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT7120215 "Torre del Cerrano" e relativa designanda ZSC, coincidente con il territorio dell'area marina protetta.

#### Articolo 2 - Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
  - wacquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
  - c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
  - d) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può
    essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio ("snorkeling"), pinne, calzari e guanti e
    che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
  - e) «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione. Anche detti campi boe;
  - f) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;
  - g) «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
  - h) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), in modo individuale o in gruppo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino,
  - «ittiturismo», le attività di ospitalità, di ristorazione e di servizi, sia ricreative sia culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socioculturali del mondo dei pescatori, esercitate da imprese di pesca che effettuano l'attività sia individualmente, sia in forma associata, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura, nella disponibilità dell'imprenditore:
  - j) «livellamento», le operazioni di ricopertura di avvallamenti a seguito di mareggiate o fenomeni naturali che hanno modificato sostanzialmente il profilo di normale utilizzazione dell'arenile.







- k) «locazione di unità navale», il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale che possono costituire titolo preferenziale nel rilascio delle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e i canoni dell'area marina protetta;
- m) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
- n) «natante», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- o) «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.º171;
- p) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
- q) «noleggio di unità navale», il contratto con il quale una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto, per un determinato periodo, alle condizioni stabilite dal contratto; l'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- r) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
- s) «pesca ricreativa e sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo e agonistico;
- t) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione:
- u) «pesca professionale», è l'attività economica organizzata, svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca, come indicato nel Decreto legislativo n°4 del 9/01/2012 relativo al Riassetto della pesca, e successive modifiche e integrazioni.
- v) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative:
- W) «piccola pesca artigianale», la pesca costiera esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e successive modifiche e integrazioni e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo; e dai successivi Piani di Gestione Nazionale adottati in conformità degli articoli 18 e 19 del regolamento medesimo;
- x) «residenti», la persona fisica iscritta all'anagrafe dei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, nonché la persona giuridica con sede legale ed operativa nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, secondo quanto espresso nell'art.43 del Codice Civile.
- y) «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;
- z) «scarico idrico», qualunque rilascio di qualunque genere e misura di materiali liquidi anche se individuato in specifici regimi autorizzativi nell'ambito della normativa vigente in materia di acque.
- aa) «seawatching», le attività professionali di snorkeling guidato, svolte da guide o istruttori afferenti ai centri autorizzati dall'ente gestore, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, in superficie;
- bb) «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'area marina protetta:
- cc) «trasporto passeggeri» l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
- dd) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'articolo 136 del codice della navigazione;
- ee) «visite guidate», le attività professionali svolte da guide turistiche, guide ambientali escursionistiche e guide sportive turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con o senza l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;



- ff) «visite guidate subacquee», le attività professionali svolte da guide o istruttori subacquei afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo, nonché alla didattica subacquea;
- gg) «whale-watching», l'attività di osservazione dei cetacei in ambienti liberi, svolta individualmente o in gruppi, da privati, associazioni o imprese;
- hh) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

#### Articolo 3 – Finalità, delimitazione e attività non consentite nell'area marina protetta

1. Sono fatte salve le finalità, la delimitazione dell'area marina protetta "Torre del Cerrano" e le attività nor consentite, come previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto istitutivo del 21 ottobre 2009.

#### Articolo 4 - Tutela della biodiversità

- 1. Ai fini della tutela degli habitat e delle specie vegetali, animali sia terrestri che marine all'interno del territorio dell'area marina protetta non è consentito:
  - a) l'accesso e la circolazione sulle dune di alta spiaggia;
  - b) l'introduzione, la piantumazione e la cottivazione di qualsiasi pianta alloctona appartenente alle specie aliene maggiormente invasive nelle aree in concessione. L'ente gestore redige e aggiorna un apposito elenco delle specie vietate, favorendo la diffusione dello stesso.
- 2. Non è consentito avvicinarsì a meno di 25 metri dai nidi del Fratino, individuati e segnalati dall'ente gestore,
- E' vietata la raccolta di piante e di parti di esse, se non nell'ambito di attività di ricerca scientifica debitamente autorizzata e/o nell'ambito di azioni controllate di rimozione ed eradicazione di specie alloctone, appositamente programmate.
- 4. Per prevenire e contenere l'inquinamento luminoso e il disturbo che genera per la fauna selvatica è fatto obbligo di utilizzare punti luce schermati verso l'alto e verso il mare, con l'utilizzo di lampade a vapori di sodio a bassa pressione per tutti gli impianti di illuminazione esterna di nuova realizzazione posti entro il perimetro dell'area marina protetta e visibili dal mare. Gli impianti esistenti dovranno essere adeguati entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
- 5. È consentita, con le stesse modalità presenti al comma 4, l'illuminazione delle zone di spiaggia con fascio diretto verso il mare nei soli spazi di concessione demaniale, dal 30 giugno al 30 agosto.
- 6. Non è consentita la circolazione libera o al guinzaglio di cani dal 1 marzo al 30 luglio.
- 7. Sono consentite, previa autorizzazione dall'Ente gestore e con le modalità e prescrizioni dallo stesso definite, le visite guidate a cavallo organizzate dalle associazioni.
- 8. In particolare per gli habitat di pineta e duna, vigono gli ulteriori divieti:
  - a) calpestare o attraversare in qualunque forma le aree di duna antistanti le Pinete se non attraverso le passerelle o i percorsi appositamente segnalati;
  - b) accendere fuochi per qualsiasi scopo ed uso, compresa l'accensione di sigarette;
  - c) sdradicare, tagliare o danneggiare in qualsiasi modo piante, parti di piante, arbusti e radici;
  - affiggere ad alberi ed arbusti, chiodi, cartelli, incidere la corteccia, fare legature (comprese quelle relative alla installazione di amache o attrezzature simili);
  - e) accedere, transitare e sostare con i mezzi motorizzati;
  - f) campeggiare con caravan, roulottes, apposizione di tende da campeggio, gazebo ed altre attrezzature, nonché pernottare;
  - g) approntare aree pic-nic e occupare spazi con tavoli, panche, sedie ed altro nonché il bivacco;
  - h) abbandonare rifiuti di qualunque genere in qualunque zona della pineta;
  - per quanto non espressamente indicato vigono le Ordinanze comunali.





# TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA

#### Articolo 5 - Gestione dell'area marina protetta

- La gestione dell'area marina protetta "Torre del Cerrano" è affidata all'ente gestore individuato ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive modifiche.
- 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione cui deve attenersi l'ente gestore.
- 3. Costituiscono obblighi essenziali per l'ente gestore:
  - a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
  - b) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.
- 4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora dell'ente gestore, può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell'ente gestore a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal regolamento di disciplina delle attività consentite, dal presente Regolamento, dalla convenzione di cui al comma 2 e dalla normativa vigente in materia.
- 5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 dicembre 2007, all'ente gestore dell'area marina protetta è affidata altresì la gestione del SIC e della designanda ZSC ricadenti nell'area marina protetta, intendendo per gestione tutte le attività tecniche, amministrative e gestionali operative, atte a garantire la conservazione ottimale dei detti siti Natura 2000.
- L'ente gestore in quanto gestore del SIC e della designanda ZSC contribuisce all'attività di reporting di competenza regionale ai sensi dell'art.13 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e ss.mm.ii., attraverso la raccolta dei dati di monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario presenti tutelati dalla Direttiva Habitat.

#### Articolo 6 -Responsabile dell'Area marina protetta

- 1. Il Responsabile dell'area marina protetta è individuato e nominato dall'ente gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, sulla base dei requisiti stabiliti con decreto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e di eventuali altri requisiti stabiliti dall'ente gestore.
- L'incarico di Responsabile viene conferito dall'ente gestore, previa valutazione di legittimità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante stipula di un contratto di diritto privato secondo modalità stabilite dal medesimo Ministero.
- 3. Al Responsabile sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta:
  - a) predisposizione ed attuazione dei programmi di gestione e valorizzazione, nonché dei relativi progetti ed interventi;
  - b) predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'area marina protetta;
  - c) raccordo delle sue funzioni con i competenti organi dell'ente gestore e con la Commissione di riserva;
  - d) attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalità proprie dell'area marina protetta;
  - e) promozione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici e privati;
  - promozione di iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'area marina protetta;
  - g) qualsiasi altro compito affidato dall'ente gestore.
- 4. Il Responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dall'ente gestore.

#### Articolo 7 - Commissione di Riserva

- 1. La Commissione di riserva, istituita presso l'ente gestore dell'area marina protetta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche, da ultimo contenute nell'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della stessa ed esprimendo il proprio parere su:
  - a) le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;







- b) le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attività consentite nelle diverse zone;
- c) la proposta di Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento;
- d) il programma annuale relativo alle spese di gestione;
- 2. Il parere della Commissione di riserva è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'ente gestore; decorso tale termine, l'ente gestore può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dall'ente gestore.
- 3. La Commissione è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente è, comunque tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti della medesima.
- 4. La convocazione della Commissione avviene almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta, con una delle seguenti modalità: lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica certificata; deve contenere l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione. In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata tre giorni prima della data fissata per la seduta.
- 5. I verbali della Commissione sono inviati al Responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione al soggetto gestore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- 6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei Dirigenti statali di la fascia.
- Ai lavori della Commissione di riserva partecipa il responsabile dell'area marina protetta o un suo incaricato con funzione consultiva.
- 8. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte dal personale dell'ente gestore appositamente incaricato.

9.

# TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE

#### Articolo 8 - Zonazione e attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta

1. Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento recante la disciplina delle attività consentite approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 luglio 2009 n. 218.

#### Articolo 9 – Disciplina degli scarichi idrici

- Non è consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi
  compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la "discarica" di rifiuti solidi o liquidi e
  l'immissione di "scarichi" non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente.
- 2. Tutti i servizi di ristorazione e ricettività turistica, gli esercizi di carattere turistico e ricreativo con accesso al mare e gli stabilimenti balneari dovranno essere dotati di allacciamenti al sistema fognario pubblico, ovvero di sistemi di smaltimento dei reflui domestici.
- 3. La mancata osservanza di tali disposizioni, già ai sensi dell'articolo 5 del decreto istitutivo dell'area marina protetta, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 37, oltre a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di acque.

#### Articolo 10 - Disciplina delle attività di soccorso, sorveglianza e servizio

 Sono consentite le attività di soccorso e sorveglianza, nonché le attività di servizio svolte da e per conto dell'ente gestore.

Articolo 11 - Disciplina delle attività di ricerca scientifica

Sede Legalis: Terra Cerrano - Strade Statale 16 Adriatica / Km 431 - Pineto Silvi / 04025 Pineto (TE)
Ufficio Operative: Villa Filiani - via Gabrielo D'Annor.2io 90 / 04025 Pineto (TE)





- 1. E' consentita l'attività di ricerca scientifica previa autorizzazione dell'ente gestore.
- 2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:
  - a. tipo di attività e obiettivi della ricerca;
  - b. parametri analizzati:
  - area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
  - d. mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
  - e. tempistica della ricerca e personale coinvolto.
- Il prelievo di organismi, campioni e/o reperti archeologici è consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione dell'ente gestore.
- 4. Le autorizzazioni di cui ai commi † e 3 sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire al soggetto gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovrà essere citata la collaborazione con l'area marina protetta.
- 5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività.
- 6. Le attività tecniche e scientifiche finalizzate al controllo della qualità dell'ambiente marino devono essere eseguiti nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito delle attività intraprese in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino.
- 7. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono consentiti, previa comunicazione all'ente gestore e alla Capitaneria di porto competente almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività, fomendo le medesime indicazioni di cui al comma 2. Al termine dell'attività il richiedente è tenuto a fornire all'ente gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché il consenso all'ente gestore di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.
- 8. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica per le finalità di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, possono essere affidati nei modi di legge specifici incarichi a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonché ad esperti di comprovata specializzazione.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 33.

# Articolo 12 – Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive

- 1. Sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.
- Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'ente gestore.
- Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'ente gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale.
- Il personale preposto alla sorveglianza può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi.
- L'ente gestore può acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.
- La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'area marina protetta.
- Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 30.







#### Articolo 13 - Disciplina dell'attività di balneazione

- 1. La balneazione è liberamente consentita nel rispetto delle ordinanze dell'autorità marittima competente.
- È fatto divieto di uso e installazione di piscine gonfiabili, piattaforme e giochi gonfiabili galleggianti che prevedono l'ancoraggio sul fondo o sistemi di posizionamento fissi.

#### Articolo 14 - Disciplina delle spazi demaniali

- I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'area marina protetta, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono disciplinati in funzione della zonazione di cui all'articolo 8, con le seguenti modalità:
  - a) Nella Zona B non sono consentite nuove concessioni o opere; il provvedimento di rinnovo è emanato dalla regione o dagli enti locali competenti d'intesa con il soggetto gestore tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive; l'ente gestore definisce un programma di gestione dell'area demaniale congiuntamente con il comune di Pineto e la Capitaneria di Porto.
  - b) Nella Zona C tutte le autorizzazioni vengono rilasciate, previa istruttoria degli Uffici Comunali, anche congiuntamente, laddove necessario, con gli Uffici dell'ente gestore dell'AMP, dalle Amministrazioni Comunali di Pineto e Silvi per la propria competenza, e secondo gli indirizzi che gli stessi uffici ritengono opportuno fornire, in ogni caso solo dopo aver acquisito il parere scritto del Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta.
  - c) Nell'applicazione del concetto di premialità, riportato nei decreti istitutivi dell'AMP per ogni nuova opera o manufatto o richiesta di ampliamento o modifica di concessione potranno essere previste opere o azioni di compensazione, anche in luoghi diversi da quelli oggetto di autorizzazione, secondo le necessità e le opportunità di conservazione che l'ente gestore riterrà opportuno indicare.
- Al fini della gestione della zona demaniale sono individuate le sottozone C1, C2 e C3 di seguito descritte e indicate nella cartografia allegata al presente regolamento:
  - a) zona C1): si estende dal limite Nord della Zona B (Area Lido Eucaliptus-Cilli) fino al Torrente Foggetta.(comune di Pineto) e dal Limite Sud della Zona B (Area Lido Itaca) fino al Torrente Cerrano (comune di Pineto e Silvi);
  - b) zona C2): si estende dal dal Torrente Foggetta a via Cellini di Pineto (Lido Marco's beach escluso).(comune di Pineto) e dal Torrente Cerrano al Fosso Concio (Comune di Silvi);
  - c) zona C3): si estende da via Cellini di Pineto (Lido Marco's) al Torrente Calvano confine Nord AMP comune di pineto e da Fosso Concio a Piazza dei Pini di Silvi (Lido Nettuno escluso) confine Sud dell'AMP(comune di Silvi).
- 3. Nella zona C1) nessuna nuova concessione può essere autorizzata e le modifiche alle esistenti dovranno essere unicamente in riduzione della superficie occupata o in compensazione di superfici tolte per la salvaguardia di aree dunali o di specie protette. Eventuali nuove opere sono rivolte al miglioramento esteticopercettivo e di riduzione dell'impatto ambientale di manufatti già esistenti e a norma.
- 4. Nella zona C2) nessuna nuova concessione può essere autorizzata e le modifiche alle esistenti dovranno prevedere migliorie volte alla conservazione dell'habitat di duna e/o marino presente. Eventuali nuove opere sono rivolte al miglioramento estetico-percettivo e di riduzione dell'impatto ambientale dei manufatti già esistenti o agli adeguamenti delle concessioni alla normativa vigente, se compatibile.
- 5. Nella zona C3) sono prevedibili nuove concessioni o modifiche di quelle esistenti in relazione a miglioramenti della fruizione turistica dei luoghi in rapporto alle presenze di eventuali residui di duna o presenze di specie protette. Nuove opere, nel rispetto del principio di temporaneità e rimovibilità dei manufatti realizzati su area demaniali, potranno essere inserite con adozione di misure con carattere di eco sostenibilità ed ecocompatibilità utili a ridume l'impatto, anche\_attraverso l'uso di materiali e colori rispettosi dell'ambiente circostante.
- Nelle zone C1 e C2 durante il periodo di nidificazione dell'uccello Fratino (Charadrius alexandrinus), dal 15 marzo al 15 maggio, non sono consentite nelle zone dunali le attività di allestimento di strutture che possano interferire con la nidificazione
- 7. Le aree attrezzate per giochi sportivi devono essere realizzate all'interno della concessione balneare e senza interessare le aree con presenza di vegetazione dunale.
- 8. Tutte le attrezzature posizionate in via temporanea nelle spiagge libere per qualunque motivo ed uso, compreso sedie ombrelloni o asciugamani, se non appositamente autorizzate, andranno rimosse al tramonto secondo quanto previsto dall'ordinanza balneare annuale.

#### Articolo 15 - Disciplina della pulizia degli arenili

 Le attività di pulizia della spiaggia nelle concessioni balneari sono gestite in proprio dai singoli concessionari:





- a) previa comunicazione al soggetto gestore, al di fuori delle aree di nidificazione dell'uccello Fratino:
- b) previo parere ed eventuali prescrizioni dell'ente gestore, nelle aree di nidificazione dell'uccello Fratino.
- 2. Nella zona B non è consentita alcuna forma di livellamento dell'arenile.
- Nella zona B sono consentite attività di pulizia delle spiagge esclusivamente a mano. In caso di rifiuti ingombranti all'interno della concessione, qualunque intervento è consentito solo previa verifica e accordo sulle modalità con l'ente gestore.
- Nelle zone C all'interno delle concessioni demaniali sono consentite, previa autorizzazione ed eventuali
  prescrizioni dell'ente gestore, le azioni di livellamento annuale strettamente necessarie allo svolgimento
  delle attività delle concessioni.
- 5. Le azioni di livellamento dell'arenile nelle zone C1 e C2 al di fuori delle concessioni demaniali non sono consentite, mentre nelle zone C3 sono consentite previ accordi definiti tra ente gestore e i comuni interessati.
- 6. La pulizia degli arenili deve essere effettuata con le seguenti modalità:

#### nella zona C1:

- a) al di fuori delle concessioni balneari, rigorosamente a mano;
- all'interno delle aree in concessione, senza l'uso di mezzi motorizzati se non guidati da operatore con piedi a terra.

#### Nelle zone C2 e C3:

- a) al di fuori delle concessioni balneari, con accordi definiti tra ente gestore e Comuni.
- b) all'interno delle concessioni, anche con mezzi meccanici.

#### Articolo 16 - Disciplina dell'accesso alla spiaggia

- Non è consentito il calpestio delle dune; l'accesso pedonale alle spiagge è consentito esclusivamente utilizzando gli appositi corridoi individuati e segnalati dall'ente gestore.
- 2. Non è consentito l'accesso all'arenile con veicoli a motore, fatto salvo l'accesso dei veicoli utilizzati per le attività delle concessioni balneari esistenti, espressamente autorizzati e solo lungo i percorsi individuati dall'ente gestore con specifico provvedimento.
- Non è consentito l'alaggio dei natanti con occupazione dell'area dunale, salvo che per motivi di sicurezza nel caso di forti mareggiate e solo per il periodo di durata delle stesse.
- Non è consentito il campeggio e la sosta di camper o roulotte all'interno e ai margini della pineta retrostante la spiaggia, fermi restando i provvedimenti della Polizia Locale.
- 5. L'ente gestore può autorizzare in casi eccezionali l'accesso attraverso ulteriori percorsi, stabilendo per dette autorizzazioni un corrispettivo di cui al successivo titolo IV.

#### Articolo 17 - Disciplina delle immersioni subacquee

- 1. Sono consentite le immersioni subacquee individuali o di gruppo senza autorespiratore.
- Nelle zone B e C sono consentite le immersioni subacquee con autorespiratore, previa autorizzazione dell'ente gestore, secondo le seguenti modalità:
  - a) nei siti e secondo gli orari e i periodi determinati dal soggetto gestore;
  - b) non sono autorizzate le immersioni subacquee effettuate singolarmente.
  - c) per ciascuna immersione, il numero massimo di subacquei deve essere pari a 4;in presenza di un responsabile dell'immersione, in possesso di brevetto almeno di secondo grado, individuato all'atto dell'autorizzazione da parte del soggetto gestore;
  - d) nei siti autorizzati, l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio;
- 3. Nella zona D sono liberamente consentite le immersioni subacquee con autorespiratore
- Nell'area marina protetta non sono consentite le immersioni notturne, salvo che per motivi di ricerca scientifica espressamente autorizzati dall'ente gestore.







- Le immersioni subacquee individuali per le persone disabili possono essere svolte esclusivamente da subacqueo disabile con brevetto di livello A, B o C o equivalente, accompagnato come previsto dalla didattica di appartenenza.
- 6. Le immersioni subacquee devono rispettare il seguente codice di condotta:
  - a) non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
  - non è consentito dare cibo e/o arrecare disturbo agli organismi marini, e introdurre o abbandonare qualsiasi materiale;
  - c) non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione del soggetto gestore.
  - d) è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;
  - e) è fatto obbligo di segnalare al soggetto gestore o alla locale autorità marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;
  - f) è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione;
- 7. La navigazione e l'ancoraggio delle unità a supporto delle immersioni subacquee sono consentiti, previa autorizzazione dell'ente gestore, nel rispetto delle disposizioni per la nautica da diporto e l'attività di ancoraggio di cui ai successivi articoli 20 e 22.
- 8. L'ormeggio delle unità a supporto delle immersioni subacquee è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dal medesimo ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali:
  - a) per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione;
  - b) per un max di una unità navale al medesimo gavitello.
- 9. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee e adegua, con successivi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee, in particolare:
  - a) stabilendo il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale:
  - b) individuando i siti di immersione più adeguati e/o a tema;
  - c) predisponendo punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle attività subacquee;
  - d) incentivando la destagionalizzazione delle attività subacquee.
- 10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B, C di cui ai precedenti commi, nonché per l'eventuale utilizzo dei gavitelli predisposti a tale scopo, i richiedenti devono:
  - a) indicare le caratteristiche dell'unità navale utilizzata per l'immersione, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti; per le immersioni subacquee in gruppo è possibile presentare domanda di autorizzazione cumulativa;
  - b) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 33.
  - c) individuare un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado, che dichiari formalmente di conoscere l'ambiente sommerso dell'area marina protetta.
- 11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, nonché i proprietari delle unità navali che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
  - a) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
  - casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione.
- 12. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee sono tenuti a fornire informazioni all'ente gestore sulle attività svolte, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.

# Articolo 18 - Disciplina delle visite guidate subacquee

 Sono consentite le visite guidate subacquee con autorespiratore svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalità:





- a) esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, in possesso di grado minimo "Dive Master" o titolo equipollente rilasciato da una delle federazioni nazionali o internazionali;
- b) nei siti determinati dall'ente gestore e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio:
- c) nei siti autorizzati, l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio:
- d) in un numero di subacquei non superiore a 6 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato:
- e) in ciascun sito non si possono effettuare immersioni con più di 12 subacquei contemporaneamente, oltre le loro guide;
- f) per un massimo giornaliero di 36 subacquei, oltre le loro guide;
- g) non sono consentite le visite guidate subacquee notturne.
- 2. Le visite guidate subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui al precedente articolo 17 comma 6.
- Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'ente
  gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con
  relativa abilitazione.
- 4. La navigazione e l'ancoraggio delle unità a supporto delle visite subacquee sono consentiti, previa autorizzazione del soggetto gestore, nel rispetto delle disposizioni per la nautica da diporto e l'attività di ancoraggio di cui ai successivi articoli 20 e 22.
- 5. L'ormeggio delle unità di appoggio alle visite guidate subacquee è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dal medesimo ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali:
  - a) per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione;
  - b) per un massimo di 2 unità navali per gavitello:
- 6. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali ed archeologiche del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali, agli organismi e di non danneggiare i reperti archeologici.
- 7. Il responsabile dell'unità navale, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dal soggetto gestore gli estremi dell'unità, i nominativi delle guide e dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario, il sito di immersione; il registro dovrà essere esibito all'autorità preposta al controllo o al personale dell'ente gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'ente gestore per le finalità istituzionali.
- 8. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
- 9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee i centri di immersione richiedenti devono:
  - a) attestare che almeno una delle guide del centro di immersione è in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi e motori;
  - b) indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti;
  - c) comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unità di appoggio, al fine di acquisire debita autorizzazione dal soggetto gestore;
  - d) assicurare un periodo annuale di apertura delle attività dei centro di immersione tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attività subacquee nei periodi di picco delle presenze turistiche;
  - e) inviare all'ente gestore la richiesta di autorizzazione entro 30 giorni dalla data prevista per l'inizio delle attività;
  - f) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 33.
  - g) risultaro in possesso dei requisiti di compatibilità ambientale.
- 10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta i proprietari delle unità navali che attestino il possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
  - a) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);







- b) casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione;
- 11. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà dell'ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dei siti di immersione, di adeguare con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle visite guidate subacquee. L'ente gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti relativi alle misure di premialità ambientale ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:
  - a) il numero massimo di autorizzazioni:
  - b) i requisiti di eco-compatibilità;
  - c) i siti di immersione:
  - d) il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale:
  - e) il numero massimo di unità navali impiegabili nelle visite guidate subacquee da ciascun soggetti autorizzato;
  - f) un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee e le immersioni subacquee;
  - g) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio;
  - h) gli incentivi per la destagionalizzazione delle attività subacquee.
- 12. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore.
- 13. Le unità navali autorizzate alle attività di visite guidate subacquee sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dal soggetto gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.
- 14. I centri di immersione autorizzati che ne facciano richiesta possono utilizzare il logo registrato dell'area marina protetta ai fini della divulgazione dell'attività subacquea.

#### Articolo 19 - Disciplina delle attività di seawatching

- Sono consentite le visite guidate di seawatching svolte dai centri autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalità:
  - a) esclusivamente con partenza da terra.
  - b) nei siti determinati dall'ente gestore;
  - c) il numero di visitatori per ogni sito non può superare le 12 persone più una guida del centro autorizzato:
  - d) non sono consentite attività di seawatching notturne.
- Prima della visita guidata è fatto obbligo ai centri autorizzati di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali ed archeologiche del sito che si sta visitando e le norme di comportamento idoneo ai fini di non recare disturbo ai fondali, agli organismi e di non danneggiare i reperti archeologici.
- 3. Il responsabile della visita guidata, prima della visita, deve annotare in apposito registro previamente vidirnato dall'ente gestore i nominativi dei partecipanti, la data, l'orario, il sito che si intende visitare; il registro dovrà essere esibito all'autorità preposta al controllo o al personale dell'ente gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'ente gestore per le finalità istituzionati.
- 4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di seawatching i centri autorizzati richiedenti devono:
  - a) inviare all'ente gestore la richiesta di autorizzazione entro 30 giorni dalla data prevista per l'inizio delle attività;
  - b) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 33.
- 5. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà dell'ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dei siti dedicati al seawatching, di adeguare con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle attività di seawatching. L'ente gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti relativi alle misure di premialità ambientale ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:
  - a) il numero massimo di autorizzazioni;
  - b) i siti dedicati al seawatching;
  - c) il numero massimo di visite al giorno, per ciascun sito e in totale;
  - d) un'adequata turnazione tra i diversi siti dedicati al seawatching.
- Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore.





7. I centri autorizzati che ne facciano richiesta possono utilizzare il logo registrato dell'area marina protetta ai fini della divulgazione dell'attività subacquea.

# Articolo 20 - Disciplina della navigazione da diporto

- 1. E' vietato l'utilizzo di moto d'acqua, acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e di sport acquatici similari, fatto salvo quanto riportato all'articolo 10.
- 2. E' consentita la navigazione a vela, a remi, a pedali o con motori a propulsione elettrica.
- 3. Nelle zone B e C è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'accesso ai natanti e alle imbarcazioni da diporto che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
  - a) unità dotate di casse per la raccolta dei liguami di scolo:
  - motore in linea con la direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose, acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta).
- Nella zona C è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'accesso alle navi da diporto che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti:
  - a) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo:
  - b) in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78.
- 5. Nelle zona D è consentito l'accesso alle unità da diporto.
- 6. Nell'area marina protetta è consentita la navigazione a motore, nel rispetto delle disposizioni delle ordinanze della Capitaneria di Porto, a velocità non superiore a 5 nodi entro la distanza di 350 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi entro la fascia di mare compresa tra i 350 metri e i 600 metri dalla costa, sempre in assetto dislocante.
- 7. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
- 8. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
- L'ente gestore può disciplinare, con successivo provvedimento, gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio.

#### Articolo 21 - Disciplina dell'attività di ormeggio

- 1. Nella zone B e C è consentito, previa autorizzazione, l'ormeggio a natanti ed imbarcazioni ad appositi gavitelli predisposti negli specchi acquei individuati dall'ente gestore.
- 2. Nella zona C è consentito, previa autorizzazione, l'ormeggio alle navi da diporto.
- All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio:
  - a) non sono consentite le attività di balneazione e le attività subacquee con o senza autorespiratore;
  - b) non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unità navali non ormeggiate, la pesca sportiva e la pesca professionale;
  - c) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'ente gestore;
  - d) non è consentita ogni attività che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio.
  - e) non è consentito l'ormeggio di più di una imbarcazione al singolo gavitello:
  - f) non è consentito l'ormeggio impiegando più di un gavitello;
  - g) non è consentito l'ormeggio di unità navali, non presidiate da personale abilitato alla condotta, durante le ore notturne.
  - h) non è consentito l'ormeggio delle unità da diporto ai gavitelli riservati alle immersioni subacquee e alle visite guidate subacquee;
- 4. Gli specchi acquei adibiti a campo ormeggio per il diporto, individuati con apposito provvedimento dall'ente gestore, sono posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali e realizzati e segnalati in conformità alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- Ai fini dell'ormeggio i soggetti interessati devono richiedere all'ente gestore il rilascio dell'autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo, secondo le modalità di cui al successivo articolo 33, commisurato:
  - a) alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;
  - b) al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità navale;
  - c) alla durata della sosta.
- 6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio, nel caso in cui il numero delle domande ecceda il limite delle autorizzazioni previsto dall'ente gestore in base ad un regime di contingentamento, godono di titolo preferenziale i seguenti soggetti:





a) i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta:

 b) i proprietari, gli usufruttuari, i locatari da oltre 5 anni di abitazioni nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, nonché i loro coniugi, conviventi e parenti entro il primo grado;

c) i soggetti con unità navali a remi e a vela.

# Articolo 22 - Disciplina dell'attività di ancoraggio

- Nella zona B non è consentito l'ancoraggio fatto salvo le imbarcazioni per ricerca, in pericolo o dell'AMP e in servizio per essa.
- 2. Nella zona C e D è consentito l'ancoraggio ai natanti e alle imbarcazioni su fondali sabbiosi e inerti, al di fuori delle aree particolarmente sensibili individuate e segnalate dal soggetto gestore, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
- 3. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, al fine di determinare la capacità di carico dell'area in relazione all'attività di ancoraggio, l'ente gestore effettua il monitoraggio dell'area marina protetta, applicando criteri di contingentamento delle presenze diportistiche e individuando le aree caratterizzate da biocenosi di pregio e adegua, con successivi provvedimenti, la disciplina delle attività di ancoraggio.

#### Articolo 23 - Disciplina delle attività di noleggio e locazione di unità da diporto.

- L'esercizio dei servizi di locazione e noleggio di unità da diporto per la navigazione nell'area marina protetta è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'articolo 20.
- 2. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attività diportistiche e stabilisce, con successivo provvedimento, il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per le unità da diporto adibite a noleggio e locazione, non cedibili a terzi.
- 3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di noleggio e locazione di unità da diporto godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalità e parametri definiti annualmente dal soggetto gestore, i proprietari delle unità navali impiegate in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
  - a) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);
  - b) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e munite di un registro di scarico delle acque di sentina, da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati;
  - c) in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78
- Il rilascio dell'autorizzazione è effettuata con criterio preferenziale alle unità in linea con i requisiti di ecocompatibilità di cui al precedente comma e, subordinatamente, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
- Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le attività di noleggio e locazione di unità da diporto i soggetti richiedenti devono:
  - a) indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività;
  - b) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 33.
- Ogni sostituzione delle unità da diporto autorizzate per il noleggio e la locazione comporta il ritiro dell'autorizzazione e deve essere tempestivamente comunicata all'ente gestore, che provvederà ad effettuare apposita istruttoria per verificare i requisiti della nuova unità e rilasciare eventuale nuova autorizzazione.
- 7. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per l'esercente di
  - a) fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta:
  - b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore .
  - c) acquisire dagli utenti dei servizi la formale dichiarazione di presa visione del decreto istitutivo, del Regolamento di disciplina dell'area marina protetta e del presente Regolamento.

#### Articolo 24 - Disciplina delle attività di osservazione dei cetacei

 In presenza di mammiferi marini è individuata una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati.





- Nelle fasce di osservazione e avvicinamento di cui al precedente comma vige per le attività di osservazione dei cetacei il seguente codice di condotta:
  - a) non è consentito avvicinarsi a meno di 100 metri dagli animali;
  - b) nella fascia di osservazione non è consentita la balneazione e può essere presente, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella medesima fascia di osservazione, una sola unità navale o un solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare;
  - c) non è consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attività di soccorso, sorveglianza e servizio:
  - d) non è consentito stazionare più di 30 minuti nella fascia di osservazione;
  - e) nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione è consentita alla velocità massima di 5 nodi:
  - f) non è consentito stazionare con l'unità navale all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale;
  - non è consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale;
  - h) non è consentito l'avvicinamento frontale agli-animali;
  - i) non è consentito interferire con il normale comportamento degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli;
  - j) non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocità delle unità navali;
  - k) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unità navale, è fatto obbligo di mantenere una velocità costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione;
  - nella fascia di avvicinamento non possono essere presenti contemporaneamente più di 1 unità navali, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento;
  - m) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, è fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento.
- Ciascun operatore autorizzato dovrà presentare annualmente una relazione con indicate tutte le osservazioni compiute sulle specie osservate, corredate se possibile di documentazione fotografica.
- I corrispettivi dovuti per l'autorizzazione all'ormeggio nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalità di cui al successivo articolo 33.

Articolo 25 - Disciplina dell'attività di pesca professionale, piccola pesca artigianale In tutta l'area marina protetta non è consentita la pesca con attrezzi trainati, con sciabica, con turbo-soffianti, con reti derivanti e a circuizione, con fonti luminose, né l'acquacoltura e il ripopolamento attivo.

- Nelle zone B, C e D non è consentito l'accesso e il transito alle unità adibite alla pesca professionale eccetto
  che per le imbarcazioni il cui accesso è consentito nelle modalità e nei limiti specificatamente previsti ai
  commi seguenti.
- 2. E' consentito, previo autorizzazione dell'Ente Gestore, l'accesso e il transito alle imbarcazioni per la pesca dei molluschi bivalvi, turbo-soffianti, nella sola Zona D, per il tempo strettamente necessario all'attraversamento dell'AMP senza alcuna possibilità di sosta o rallentamento e sempre e comunque con la draga fuori dall'acqua.
- 3. Nella Zona B non è consentita qualunque attività di pesca professionale o artigianale.
- 4. Nella zona C è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, la piccola pesca artigianale riservata ai pescatori residenti nei Comuni di Pineto e Silvi nonché alle imprese e alle cooperative di pesca aventi sede legale nei suddetti comuni, e interamente costituite da soci residenti nei Comuni di Pineto e Silvi, alla data di entrata in vigore del Decreto di istituzione, nel rispetto delle seguenti modalità:
  - a) con rete da posta fissa, disposta a distanza minima dalla costa di 500 metri, per una lunghezza massima di 1000 metri per pescatore, aumentando di 1000 metri per ogni pescatore imbarcato, fino ad un massimo di 4000 metri, con maglia di dimensioni non inferiori a 30 millimetri per ogni unità navale;
  - b) con nasse disposte ad una distanza minima dalla costa di 500 metri, con numero di trappole per unità da pesca non superiore a 200;
  - c) con cestini per la pesca delle Lumachine di mare (Nassarius mutabilis) per un massimo di trappole per unità da pesca non superiore a 300 per un massimo quantitativo di kg 70 per unità da pesca con una persona a bordo più kg 20 per ogni membro di equipaggio aggiunto.
- L'ancoraggio degli attrezzi e delle unità da pesca è consentito esclusivamente nell'esercizio delle attività di prelievo.
- 6. L'ente gestore, ai fini delle attività di controllo e monitoraggio, fornisce ai soggetti autorizzati, appositi contrassegni autorizzativi propri dell'area marina protetta, non confondibili né imitabili, da apporre ai segnalamenti marittimi degli attrezzi da pesca già previsti ai sensi della normativa vigente.





- Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
- 8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di durata annuale e rinnovabile, alla piccola pesca artigianale, i soggetti legittimati devono presentare richiesta presso l'ente gestore entro il 31 gennaio di ogni anno.
- 9. I soggetti autorizzati alle attività di piccola pesca artigianale devono comunicare annualmente, su apposito modulo predisposto dall'ente gestore i periodi di pesca, i dati sulle catture, gli attrezzi utilizzati e le modalità di pesca all'interno dell'area marina protetta ai fini del monitoraggio. Tali comunicazioni vengono riportate su un apposito registro tenuto dall'ente gestore, delle cui annotazioni viene rilasciata copia ai soggetti stessi.
- 10. Al fine di consentire il ricambio generazionale tra gli operatori della pesca, nel caso di cessazione delle attività di pesca da parte di soggetti autorizzati dall'ente gestore, il diritto all'autorizzazione, anche in deroga al precedente comma 4, è trasferibile ad altro soggetto, purché rientrante nei termini di cui al precedente comma 4, e nei limiti dello sforzo di pesca dell'operatore che cessa l'attività.
- 11. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, l'ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche, indicando in particolare:
  - a) caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unità da pesca;
  - b) calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attività;
  - c) misure minime di cattura delle specie alieutiche commerciali e non;
  - d) misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio.
- 12. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore può, con successivo provvedimento, stabilire il divieto di accesso a determinate aree e per specifici periodi alle unità navali adibite alle attività di pesca professionale.

Articolo 26 - Disciplina dell'attività di pescaturismo

- Sono consentite le attività di pescaturismo, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca
  professionale, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo,
  purché in possesso di idonea licenza all'esercizio della attività di pescaturismo.
- 2. Il rilascio dell'autorizzazione alle attività di pescaturismo e ittiturismo comporta l'obbligo di:
  - a) fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore;
  - b) esporre sull'unità navale i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'ente gestore da esibire durante l'esercizio della pesca.
- 3. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
- La richiestă di autorizzazione ad eseguire l'attività di pescaturismo deve indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.

#### Articolo 27 - Disciplina dell'attività di pesca sportiva e ricreativa

- Non è consentita la pesca subacquea in apnea, né la detenzione e il trasporto di attrezzi ad essa adibiti.
- Il transito con attrezzi adibiti alla pesca subacquea in apnea deve essere di volta in volta autorizzato dall'Ente gestore.
- 3. Non sono consentite le gare di pesca sportiva.
- Non è consentita la pesca sportiva e ricreativa delle seguenti specie:
  - a) Cernia (tutte le specie.);
  - b) Corvina (Sciaena umbra);
  - c) Ombrina (Umbrina cirrosa);
  - d) Aragosta rossa (Palinurus elephas)
  - e) Astice (Homarus gammarus)
  - f) Cicala (Scyllarus arctus)
  - g) Magnosa (Scyllarides latus)
  - h) Tonno rosso (Thunnus thynnus)
  - i) Triglie di scoglio (Mullus surmuletus)
  - j) Cheppia (Alosa fallax)





- k) Anguilla (Anguilla anguilla)
- I) Pesce spada (Xiphias gladius)
- 5. Non sono in ogni caso consentiti:
  - a) la tecnica del "vertical jigging" e attrezzi similari
  - b) la pesca alla traina di profondità, con affondatore, con lenze di tipo "monel", piombo guardiano, la tecnica del "vertical jigging" e similari;
  - c) l'utilizzo di palangari, coffe, filaccioni e nasse, draghe meccanizzate, reti trainanti, reti da circuizione, ciancioli, reti da imbrocco tirate da natanti, reti da fondo combinate;
  - d) l'utilizzo di esche alloctone, non di origine mediterranea (verme coreano, giapponese, e similari e qualunque esca commerciale non certificata al riguardo);
  - e) l'uso della tecnica di pasturazione;
  - f) l'uso di fonti luminose;
  - g) la pesca con rastrelli e con mezzi elettromeccanici e/o idraulici di qualunque genere o dimensione;
  - h) la pesca nel raggio di 100 metri di distanza nel caso di ormeggio di unità navale ormeggiata per immersioni subacquee;
  - i) la pesca nel raggio di 500 metri da unità in attività di pesca artigianale professionale.
- Nel caso di catture accidentali di prede sotto misura o la cui cattura è vietata è obbligo rilasciarle immediatamente in acqua con la massima cautela, annotando l'eventuale cattura.
- 7. Nella zona B è consentita la pesca ricreativa previa autorizzazione dell'ente gestore, ai soggetti residenti nei comuni di Pineto e Silvi alla data di istituzione dell'area marina protetta, con le seguenti modalità e prescrizioni:
  - a) da riva con non più di 2 canne fisse o da lancio, con non più di 2 ami per canna.
  - b) da natante con non più di 2 canne, con non più di 2 ami e bolentino con non più di 2 ami.
  - c) da unità da diporto, è consentito utilizzare per persona un massimo di 1 canna o lenza con un massimo di 2 ami per ciascuno strumento; sull'imbarcazione è consentito complessivamente l'utilizzo di un numero massimo di 3 canne o lenze;
  - d) tramite utilizzo di ami senza ardiglione e con rilascio del pescato:
  - e) la pesca da unità da diporto è consentita dall'alba al tramonto;
  - f) i ragazzi di età inferiore ai 12 anni possono pescare solo se accompagnati da un adulto con regolare autorizzazione.
- Nella zona C è consentita la pesca ricreativa, previa autorizzazione dell'ente gestore, per i soggetti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta con attrezzi e modalità di cui al precedente comma 7 e inoltre:
  - α) con nasse o cestini in numero massimo di uno per persona per un massimo di due per imbarcazione sempre con matricola dell'autorizzazione riportata sul segnale.
- 9. Nella zona C è consentita la pesca ricreativa, previa autorizzazione dell'ente gestore, anche per i soggetti non residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, con attrezzi e modalità di cui al comma 7.
- 10. Nella zona C è consentita la pesca ricreativa oltre alle modalità espresse ai commi 7, 8 e 9, per le sottozone individuate nell'art. 14 comma 2, con le seguenti modalità e nei quantitativi previsti in normativa:
  - Zona C1: pesca ricreativa con il solo rilascio degli animali appena catturati;
  - b) Zona C2: pesca ricreativa con possibilità di trattenimento degli animali appena catturati;
  - Zona C3: pesca ricreativa con possibilità di trattenimento degli animali appena catturati;
- 11. Nella zona D la pesca ricreativa è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, oltre che con gli attrezzi consentiti in zona B e C, anche con bolentino, con canna e mulinello con non più di 3 ami rispettando il limite di uno strumento di cattura a persona per un massimo di due per ogni barca,
- 12. La distanza tra le barche che svolgono attività di pesca ricreativa deve essere non minore di 50 m.
- 13. L'attività di pesca ricreativa, durante la stagione balneare, è consentita dalle 21 alle 6, come indicata annualmente dall'ordinanza balneare.
- 14. Il transito di unità navali nell'area marina protetta con attrezzi da pesca sportiva e quantitativi di pescato diversi o superiori dai limiti stabiliti dal presente Regolamento, deve essere preventivamente autorizzato dall'ente gestore.
- 15. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attività di pesca ricreativa nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono indicare gli strumenti di pesca che si intende adoperare.
- 16. I soggetti non residenti nei Comuni di Pineto e Silvi devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità di cui al successivo articolo 33.
- 17. L'Ente gestore rilascia le autorizzazioni per le attività di pesca ricreativa anche in base a criteri di contingentamento che potranno privilegiare i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.







- 18. Al fine di determinare la capacità di carico dell'area marina protetta, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attività di prelievo e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina della pesca sportiva, indicando in particolare:
  - a) caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca sportiva utilizzabili:
  - b) calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attività;
  - c) misure minime di cattura per le varie specie;
  - d) misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio.

#### **TITOLO IV**

#### DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

#### Articolo 28 - Oggetto ed ambito di applicazione

- Il presente titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell'area marina protetta "Torre del Cerrano", come previste dal decreto istitutivo dell'area marina protetta.
- 2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente regolamento.
- 3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare il titolo autorizzatorio rilasciatogli e a esibirlo, su mera richiesta, ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attività svolte all'interno dell'area marina protetta.
- L'Ente gestore, a fronte di esigenze correlate alla tutela dell'ambiente marino, può sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attività consentite nell'area marina protetta.
- L'Ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, può rilasciare specifiche autorizzazioni, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento.

#### Articolo 29 - Domanda di autorizzazione

- 1. La domanda di autorizzazione è presentata all'ente gestore sugli appositi moduli predisposti dallo stesso, disponibili presso gli uffici amministrativi o sul sito internet dell'area marina protetta.
- La modulistica è predisposta a cura dell'Ente gestore conformemente alle indicazioni sottoindicate. Tali
  indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto
  dell'autorizzazione.
- 3. Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto nei precedenti articoli, implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall'Ente gestore.
- 4. La domanda di autorizzazione deve precisare:
  - a) le generalità del richiedente;
  - b) l'oggetto;
  - c) la natura e la durata dell'attività, specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione è richiesta;
  - d) il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.
  - e) la formula prescelta per il pagamento del corrispettivo per l'autorizzazione e i relativi diritti di segreteria.
- L'Ente gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attività consentite nell'area marina protetta.
- 6. È facoltà dell'Ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.

# Articolo 30 - Documentazione da allegare

- 1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.
- 2. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.







#### Articolo 31 - Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione

- Le istanze di autorizzazione di cui al precedente articolo 26 sono esaminate dagli organi tecnici dell'Ente gestore, alla luce delle informazioni fornite nell'istanza medesima e dei criteri di cui al successivo articolo 29.
- L'istanza di autorizzazione è accolta o rigettata entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III.
- Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attività chiaramente
  riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta, L'Ente gestore provvede ad evadere le richieste
  coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.

# Articolo 32 - Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione

- L'ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto delle richiesta.
- Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite nelle zone B e C di cui ai precedenti articoli, è effettuata dall'ente gestore in base a regimi di premialità ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definito sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.
- 3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività individuali di cui ai precedenti articoli, l'ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta.
- 4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, oltre quanto previsto nel comma 2, l'ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni.
- L'ente gestore pubblicizza anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attività, nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attività consentite.
- 6. L'istanza di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:
  - a) qualora l'attività di cui trattasi sia incompatibile con le finalità istitutive dell'area marina protetta;
  - b) in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo, dal regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta e dal presente regolamento;
  - c) qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell'area marina protetta.
- L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, è motivata dall'ente gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento di diniego.
- 8. Il provvedimento di autorizzazione verrà materialmente rilasciato, previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo articolo 30.

#### Articolo 33 - Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

- I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria.
- L'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria sono stabiliti dall'ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica è disposto su base settimanale, mensile e annuale.
- 4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
- Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B
  e C e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, è disposto su base giornaliera,
  settimanale, mensile e annuale.
- Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di immersione per lo svolgimento di visite guidate subacquee è disposto su base mensile e annuale.
- 7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto dei corrispettivi per l'autorizzazione alla sosta, l'ente gestore potrà avvalersi di società e soggetti terzi incaricati a tale scopo.
- Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ancoraggio è disposto su base settimanale, mensile e annuale.

Y



- Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e visite guidate è
  disposto su base mensile e annuale, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri
  dell'unità navale.
- Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio e locazione di unità da diporto è disposto su base annuale, in funzione del periodo di armamento e delle caratteristiche delle unità navali.
- 11. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale, in funzione della tipologia di pesca.
- 12. Il richiedente è tenuto al pagamento dell'importo stabilito al momento del rilascio dell'autorizzazione,
- 13. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono ridotti per i proprietari di unità navali in possesso dei requisiti di eco-compatibilità richiamati ai precedenti articoli.
- 14. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con una delle seguenti modalità:
  - a) con versamento sul conto corrente postale intestato all'ente gestore dell'area marina protetta "Torre del Cerrano", indicando in causale l'autorizzazione richiesta;
  - b) presso la sede o altri uffici a ciò designati dall'Ente gestore.

#### TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 34 - Monitoraggio e aggiornamento

- L'Ente gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area
  marina protetta e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e
  della tutela del territorio e del mare e su tale base redige annualmente una relazione sullo stato dell'area
  marina protetta.
- Ai fini del monitoraggio dell'ambiente marino, l'Ente gestore può avvalersi dei dati e delle informazioni rese disponibili attraverso il sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e derivanti dalle attività intraprese in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino..
- 3. L'Ente gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del decreto istitutivo e del regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonché le discipline di dettaglio del presente regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento del decreto istitutivo e/o del presente regolamento.

#### Articolo 35 - Sorveglianza

- La sorveglianza è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente e dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'Ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.
- 2. Ai fini della sorveglianza l'ente gestore può realizzare accordi e convenzioni con altri corpi di polizia dello Stato.

#### Articolo 36 - Pubblicità

- Il presente regolamento alla sua entrata in vigore è affisso, insieme al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta, nei locali delle sedi dell'area marina protetta, nonché nella sede legale dell'ente gestore.
- L'Ente gestore provvede all'inserimento dei testi ufficiali dei provvedimenti di cui al precedente comma sul sito web dell'area marina protetta.
- 3. L'Ente gestore provvede alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida del presente regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo dell'area marina protetta presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica aventi sede all'interno dell'area marina protetta, nonché presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico.
- 4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima ha l'obbligo di esporre copia dei suddetti provvedimenti in un luogo ben visibile agli utenti.





#### Articolo 37 - Sanzioni

- Per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell'area marina protetta, nel regolamento di disciplina delle attività consentite e nel presente regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
- 2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991. n. 394.
- 3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto istitutivo dell'area marina protetta, dal regolamento di disciplina delle attività consentite e dal presente regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'ente gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
- 4. L'Ente gestore provvede, di concerto con la Capitaneria di Porto competente, a predisporre uno schema di verbale per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, recante gli importi delle relative sanzioni di cui al precedente comma, e ne fornisce copia alle autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e agli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio.
- Le autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e gli altri corpi di polizia provvedono direttamente ad irrogare la relativa sanzione e immediatamente trasmettono copia all'ente gestore, ai sensi della legge 689/1981.
- 6. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al comma 1 è determinata dall'ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i limiti di cui all'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
- 7. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio dell'ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area marina protetta.

# Articolo 38 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle disposizioni contenute nel decreto istitutivo del 21 ottobre 2009 e nel regolamento di disciplina approvato con decreto del 28 luglio 2009, n. 218,



Totetta